

N. 22567 del Repertorio

N. 13258 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno sei del mese di luglio in Napoli nel mio studio alla via Depretis n.5.

Innanzi a me Dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI SONO COSTITUITI

Demitry Senofonte, nato a Napoli il 24 febbraio 1981 e residente ad Amsterdam (Olanda) alla Aartemistraat 116, C.F. DMT SFN 81B24 F839A, cittadino italiano;

Artiano Emanuela, nata a Napoli il 16 luglio 1981 e residente ad Amsterdam (Olanda) alla Aartemistraat 116, C.F. RTN MNL 81L56 F839A, cittadina italiana.

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.

Articolo 1

E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti c.c. e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117: la Fondazione denominata "ANGELA DEMITRY ETS" con sede in Caivano (NA).

Ai fini dell'iscrizione del presente atto nel R.U.N.T.S., si indica l'attuale indirizzo della sede della società in Caivano alla via Mercalli n. 1.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ponendo al centro la persona, la famiglia, i minori, i giovani, gli adulti, gli anziani e le comunità fragili, in Italia e all'estero. In particolare la Fondazione persegue le Finalità di cui all'art. 5 dello Statuto.

Articolo 3

La Fondazione non ha scopo di lucro.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali o all'incremento del patrimonio della Fondazione.

Sono vietati compensi, rimborsi, corrispettivi o attribuzioni patrimoniali non proporzionati, non documentati o comunque idonei a generare vantaggi indebiti in favore di Fondatori, amministratori, componenti degli organi, lavoratori, collaboratori o soggetti collegati.

Articolo 4

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le attività di interesse generale della Fondazione, individuate con riferimento alle lettere dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, riguardano in particolare:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie, nel rispetto delle norme e autorizzazioni applicabili;
- c) prestazioni socio-sanitarie;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ivi comprese la tutela e valorizzazione dell'ambiente, della natura e degli ecosistemi e la promozione della sostenibilità ambientale, della green economy e dell'economia circolare;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ove coerente con le finalità della Fondazione;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché tutela dei diritti sociali.

La Fondazione può realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di formazione, borse di studio, premi al merito, progetti di orientamento, percorsi di accompagnamento al lavoro, academy settoriali, laboratori didattici, attività di mentoring, eventi, convegni, seminari, pubblicazioni, report, studi, ricerche, campagne di prevenzione, screening, visite specialistiche, iniziative di educazione sanitaria, raccolte fondi umanitarie, interventi di sostegno a persone e comunità in condizioni di bisogno, progetti di educazione ambientale, laboratori di economia sostenibile per bambini e giovani, iniziative green, percorsi su riciclo, riuso, tutela dell'acqua, tutela del suolo, energia responsabile, agricoltura sostenibile e sviluppo locale sostenibile, progetti nazionali e internazionali, inclusi progetti in Africa e a Zanzibar, nonché iniziative con scuole, università, imprese, enti pubblici, enti sanitari autorizzati, organizzazioni umanitarie, enti ambientali ed enti del Terzo Settore.

Articolo 5

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti e secondo i criteri previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

Articolo 6

La Fondazione è retta oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dalle norme riportate in quest'atto e nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 7

Il Patrimonio della Fondazione è fissato in euro 30.000,00 (Euro trentamila). I soci fondatori, signori Demitry Senofonte e Artiano Emanuela, per costituire il patrimonio iniziale di euro 30.000,00 (Euro trentamila), hanno attribuito

alla Fondazione la somma di euro 30.000,00 (Euro trentamila) mediante apporto in denaro.

Detto importo è stato versato, nelle mani dell'organo amministrativo che dichiara di averli ricevuti mediante assegno circolare non trasferibile, numero 3307347135-01, emesso in data odierna dalla Banca IntesaSanpaolo S.p.A. all'ordine della costituenda fondazione;

Io Notaio attesto la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pari ad euro 30.000,00 (Euro trentamila).

Articolo 8

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il primo Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri e nominato, per la durata di tre esercizi, nelle persone dei signori:

-dott. Di Micco Pierluigi, nato a Napoli l'11 marzo 1986 e domiciliato in Crispiano (Na) alla via Provinciale n.ro 14, c.f.DMC PLG 86C11 F839Y, Presidente;

-Di Costanzo Raffaele, nato a Napoli il 31 gennaio 1972 e domiciliato in Afragola (NA) alla via Dario Fiore n.ro 128, C.F.DCSRFL72A31F839D, Consigliere;

-Demitry Vincenzina, Vincenzina, nata a Napoli il 29 dicembre 1969 e residente in Torre Annunziata (NA) alla via Vittorio Veneto n.ro 234, C.F. DMT VCN 69T69 F839D, Consigliere;

-Demitry Luigia, nata a Napoli il 29 luglio 1972 e residente in Pompei al Viale Giuseppe Mazzini n.ro 83, C.F. DMT LGU 72L69 F839V, Consigliere, i quali, prima del presente atto, hanno già dichiarato di accettare la nomina conferita, attestando che non sussistono nei loro confronti cause di incompatibilità o decadenza e attestando altresì il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Di Micco Pierluigi come sopra generalizzato.

Articolo 9

Il controllo della società è affidato ad Sindaco Unico, al quale viene attribuita altresì la funzione di Revisore Legale dei Conti, nominato per la durata di tre esercizi, nella persona del dott. CIMMINO Giuseppe, nato a Napoli il 17 novembre 1975 e domiciliato in Somma Vesuviana (Na) alla via San Giovanni De Matha n.ro 61, C.F.CMM GPP 75S17 F839D, revisore legale iscritto a n. 141473 del Registro dei Revisori Legali per effetto del D.M. del 7 novembre 2006 pubblicato sulla G.U. della Repubblica n. 89 del 21 novembre 2006, il quale, ha prima d'ora, già dichiarato di accettare la nomina conferita, attestando che non sussistono nei suoi confronti cause di incompatibilità o decadenza e attestando altresì il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

Articolo 10

L'efficacia della superiore costituzione di fondazione e quindi della dotazione contemplata al superiore articolo 4 è espressamente subordinata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 e seguenti del cod.civ. alla condizione sospensiva del legale riconoscimento della Fondazione costituita con quest'atto; a riguardo i costituiti delegano il Presidente dr. Di Micco Pierluigi, come sopra generalizzato, a compiere tutte le pratiche necessarie relative all'acquisto da

parte della Fondazione della personalità giuridica ai sensi del D.Lgs 117/2017 ed agli effetti di cui sopra il medesimo è delegato, inoltre, ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero all'uopo richieste dalle competenti autorità.

Articolo 11

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2026.

Articolo 12

Agli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio le costituite parti dichiarano che il valore complessivo dei beni oggetto di dotazione ammonta a complessivi Euro 30.000,00 (Euro trentamila).

Articolo 13

Le spese tutte del presente atto e dipendenti cedono a carico della Fondazione.

I costituiti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato avendone preso visione in precedenza.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura alle costituite parti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono alle ore quindici e venti.

L'atto consta di due fogli dei quali pagine scritte otto.

Senofonte Demitry

Emanuela Artiano

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Allegato "A" all'atto n.ro 13258 della Raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE "ANGELA DEMITRY ETS"

La Fondazione "Angela Demitry ETS" è costituita quale ente senza scopo di lucro, destinato al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo le disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, e delle altre norme vigenti in materia.

La Fondazione intende promuovere formazione, educazione, orientamento, inclusione sociale e lavorativa, sostegno alle nuove generazioni, valorizzazione del merito e crescita delle comunità territoriali.

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Angela Demitry ETS", di seguito anche "Fondazione".

La Fondazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore, in forma abbreviata ETS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito anche RUNTS.

Dalla data di iscrizione nel RUNTS, la Fondazione utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione completa "Fondazione Angela Demitry ETS" oppure "Fondazione Angela Demitry Ente del Terzo Settore".

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Caivano (NA). L'indirizzo della sede è indicato nell'atto costitutivo e nelle comunicazioni al RUNTS ai sensi della normativa vigente.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può istituire sedi operative, uffici, recapiti, delegazioni, unità locali e presidi territoriali in Italia e all'estero, ove funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 3 - Fondatori

Sono Fondatori della Fondazione: Demitry Senofonte e Artiano Emanuela.

I Fondatori costituiscono il nucleo originario della Fondazione e concorrono alla definizione dell'indirizzo strategico dell'ente, nel rispetto delle finalità statutarie, della normativa applicabile agli Enti del Terzo Settore e del principio di assenza di scopo di lucro.

I Fondatori non possono vantare alcun diritto di proprietà, comproprietà, credito, restituzione o pretesa patrimoniale sui beni, sul fondo di dotazione, sulle riserve, sugli avanzi di gestione o sulle entrate della Fondazione.

I conferimenti, le donazioni e le attribuzioni patrimoniali effettuate alla Fondazione sono stabilmente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Essa potrà essere sciolta soltanto nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto, dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti.

Articolo 5 - Finalità

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, ponendo al centro la persona, la famiglia, i minori, i giovani, gli adulti, gli anziani e le comunità fragili, in Italia e all'estero.

In particolare, la Fondazione promuove la formazione professionale e personale di giovani, donne, disoccupati, NEET, lavoratori fragili e persone in situazione di svantaggio; l'orientamento al lavoro e l'inclusione occupazionale; il contrasto alla povertà educativa; la valorizzazione del merito, del talento e delle competenze; la crescita culturale, sociale, sanitaria, umanitaria, ambientale e professionale delle comunità territoriali; la diffusione della cultura del lavoro, dell'impresa, dell'innovazione, della legalità, della solidarietà, della sostenibilità ambientale, della green economy, dell'economia circolare e della responsabilità sociale.

La Fondazione opera per sostenere percorsi educativi, formativi, professionalizzanti e di alta formazione, academy territoriali, borse di studio, tirocini, mentoring, accompagnamento al lavoro, iniziative di inserimento e reinserimento lavorativo, ricerca, azioni di sviluppo locale, interventi di sostegno sanitario, socio-sanitario, assistenziale, ambientale e umanitario, anche mediante contributi, donazioni, campagne, progetti e partnership con soggetti pubblici e privati autorizzati.

Tra le iniziative identitarie della Fondazione rientra il progetto denominato "Futuro nel Cuore", nonché ogni progetto ad esso collegato, connesso o derivato, finalizzato alla prevenzione, alla tutela della salute, al sostegno sanitario, all'assistenza umanitaria, alla sensibilizzazione, alla formazione, alla raccolta fondi e alla realizzazione di interventi in favore della popolazione di qualsiasi età, nazionalità, condizione sociale o provenienza geografica, anche in ambito internazionale e in ogni continente. La Fondazione potrà promuovere, nell'ambito di tale progetto e dei progetti collegati, anche iniziative di educazione ambientale, sostenibilità, tutela delle risorse naturali, economia sostenibile, agricoltura responsabile, uso consapevole dell'acqua e dell'energia, riciclo, riuso e sviluppo di competenze green.

La Fondazione potrà operare in favore di persone fisiche, famiglie, minori, giovani, adulti, anziani, comunità locali, popolazioni vulnerabili, istituzioni scolastiche, enti formativi, università, imprese, enti pubblici, strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate, organizzazioni umanitarie, enti ambientali, enti del Terzo Settore e altri soggetti coerenti con le finalità istituzionali. La Fondazione potrà realizzare progetti nazionali e internazionali, anche in Africa e in particolare a Zanzibar, volti a educare bambini, giovani e comunità locali alla sostenibilità ambientale, all'economia sostenibile, alla tutela del territorio, alla cura della salute e alla costruzione di modelli di sviluppo responsabili e autonomi.

Articolo 6 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le attività di interesse generale della Fondazione, individuate con riferimento alle lettere dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, riguardano in particolare:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie, nel rispetto delle norme e autorizzazioni applicabili;
- c) prestazioni socio-sanitarie;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ivi comprese la tutela e valorizzazione dell'ambiente, della natura e degli ecosistemi e la promozione della sostenibilità ambientale, della green economy e dell'economia circolare;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ove coerente con le finalità della Fondazione;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché tutela dei diritti sociali.

La Fondazione può realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di formazione, borse di studio, premi al merito, progetti di orientamento, percorsi di accompagnamento al lavoro, academy settoriali, laboratori didattici, attività di mentoring, eventi, convegni, seminari, pubblicazioni, report, studi, ricerche, campagne di prevenzione, screening, visite specialistiche, iniziative di educazione sanitaria, raccolte fondi umanitarie, interventi di sostegno a persone e comunità in condizioni di bisogno, progetti di educazione ambientale, laboratori di economia sostenibile per bambini e giovani, iniziative green, percorsi su riciclo, riuso, tutela dell'acqua, tutela del suolo, energia responsabile, agricoltura sostenibile e sviluppo locale sostenibile, progetti nazionali e internazionali, inclusi progetti in Africa e a Zanzibar, nonché iniziative con scuole, università, imprese, enti pubblici, enti sanitari autorizzati, organizzazioni umanitarie, enti ambientali ed enti del Terzo Settore.

Articolo 7 - Attività diverse

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti e secondo i criteri previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

L'individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la coerenza con le finalità istituzionali e il rispetto dei limiti di legge.

Articolo 8 - Raccolta fondi

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

La raccolta fondi può avvenire mediante donazioni, erogazioni liberali, lasci-

ti, campagne pubbliche, eventi benefici, contributi da imprese, contributi da enti pubblici, contributi da fondazioni bancarie, campagne online e iniziative di responsabilità sociale d'impresa.

Le attività di raccolta fondi sono svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza e rendicontazione nei rapporti con sostenitori, donatori e pubblico.

Articolo 9 - Patrimonio e fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, pari a euro 30.000,00 (Euro trentamila) conferito dai Fondatori in denaro all'atto della costituzione.

Il fondo di dotazione è destinato stabilmente al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Il patrimonio può essere incrementato da conferimenti dei Fondatori, donazioni, erogazioni liberali, lasciti, contributi pubblici e privati, beni mobili e immobili, rendite patrimoniali e ogni altra entrata destinata a incremento patrimoniale.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non può essere distribuito, neppure indirettamente, ai Fondatori, agli amministratori, ai componenti degli organi, ai lavoratori, ai collaboratori o a terzi, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Il fondo di dotazione costituisce il patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017. Qualora risulti che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione delibera senza indugio la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento della Fondazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del medesimo decreto.

Articolo 10 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da rendite e proventi derivanti dal patrimonio, donazioni non destinate a patrimonio, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, quote e contributi di sostenitori, ricavi derivanti da attività istituzionali, proventi da attività diverse nei limiti di legge, entrate da raccolta fondi e ogni altra entrata compatibile con la natura di ETS. Le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per il funzionamento dell'ente e per la realizzazione delle sue finalità istituzionali.

Articolo 11 - Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione

La Fondazione non ha scopo di lucro.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali o all'incremento del patrimonio della Fondazione.

Sono vietati compensi, rimborsi, corrispettivi o attribuzioni patrimoniali non proporzionati, non documentati o comunque idonei a generare vantaggi indebiti in favore di Fondatori, amministratori, componenti degli organi, lavoratori, collaboratori o soggetti collegati.

Articolo 12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; l'Organo di Controllo; il Revisore Legale dei Conti, ove nominato o obbli-

gatorio per legge; il Comitato Scientifico, se istituito; il Comitato dei Sostenitori, se istituito; il Comitato di Garanzia, nei casi previsti dal presente Statuto. Tutti gli organi della Fondazione operano nel rispetto della legge, dello Statuto, delle finalità istituzionali e dei principi di corretta amministrazione, trasparenza e tracciabilità.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.

I primi componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo.

I componenti successivi sono nominati dai Fondatori, se viventi e capaci di agire, con decisione congiunta. In caso di disaccordo tra i Fondatori, il Consiglio di Amministrazione uscente resta in carica in regime di prorogatio per il compimento degli atti urgenti e di ordinaria amministrazione fino alla nuova nomina, da effettuarsi entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la nomina è effettuata dal Consiglio di Amministrazione uscente mediante cooptazione, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, i soggetti titolari del potere di nomina provvedono alla sostituzione entro sessanta giorni; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione decade e si procede a nuova nomina; l'organo decaduto resta in carica per il compimento degli atti urgenti e di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo organo.

Non può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade dall'ufficio, chi si trova in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo diversa deliberazione assunta nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017; spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione approva il programma annuale e pluriennale delle attività; approva il bilancio preventivo, ove predisposto; approva il bilancio di esercizio; delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti e contributi; delibera sull'impiego delle risorse; nomina eventuali direttori, responsabili, consulenti e collaboratori; approva regolamenti interni; delibera sull'istituzione di sedi operative; delibera sulle attività diverse; delibera sulle raccolte fondi; adotta misure per garantire trasparenza, correttezza, tracciabilità e assenza di conflitti di interesse.

Articolo 14 - Presidente

Il Presidente è nominato, in sede di costituzione, nell'atto costitutivo; successivamente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva alla nomina del

Consiglio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni; sovrintende al funzionamento generale della Fondazione; rappresenta la Fondazione nei rapporti con istituzioni, enti pubblici, imprese, scuole, università, enti del Terzo Settore e soggetti privati; firma gli atti e i documenti della Fondazione.

In caso di urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i propri componenti un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età; di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento.

Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche via PEC o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti di audio o videoconferenza, purché sia possibile identificare i partecipanti e consentire loro di intervenire, discutere e votare.

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico con funzioni consultive e propositive.

Il Comitato Scientifico può essere composto da esperti nei settori formazione, lavoro, politiche attive, istruzione, inclusione sociale, innovazione, impresa, orientamento, ricerca, Terzo Settore e sviluppo territoriale.

Il Comitato Scientifico formula pareri, proposte e indirizzi sui programmi e sulle attività della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per il periodo stabilito dall'atto di nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 17 - Comitato dei Sostenitori

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato dei Sostenitori.

Possono farne parte persone fisiche, imprese, enti pubblici, enti privati, istituzioni, associazioni e altri soggetti che contribuiscano stabilmente o occasionalmente al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Il Comitato dei Sostenitori ha funzioni consultive, promozionali e di supporto.

La partecipazione al Comitato dei Sostenitori non attribuisce diritti sul patrimonio della Fondazione né poteri di amministrazione, voto, controllo o indi-

rizzo, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge e del presente Statuto.

Articolo 18 - Organo di Controllo

La Fondazione nomina obbligatoriamente un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo è nominato, in sede di costituzione, nell'atto costitutivo; successivamente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica tre esercizi ed è rinnovabile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Se monocratico, l'Organo di Controllo è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; sul perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; sull'assenza di scopo di lucro. L'Organo di Controllo attesta inoltre che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, se ricorrono i presupposti di legge e se i componenti possiedono i requisiti richiesti.

Articolo 19 - Revisione legale dei conti

La Fondazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione nei casi previsti dalla legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Il Revisore verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Articolo 20 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

La Fondazione redige e deposita il bilancio presso il RUNTS secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Ove previsto dalla normativa vigente, la Fondazione redige e deposita il bilancio sociale.

Articolo 21 - Libri sociali e scritture contabili

La Fondazione tiene i libri sociali, le scritture contabili e la documentazione amministrativa previsti dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore.

In particolare, ove applicabile, tiene il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo; il registro dei volontari non occasionali; le scritture contabili obbligatorie; la documentazione relativa a donazioni, raccolte fondi, contributi, progetti e rendicontazioni.

Articolo 22 - Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività.

I volontari prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti.

La Fondazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono attività in modo non occasionale e provvede alle coperture assicurative previste dalla legge.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 23 - Lavoratori e collaboratori

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori, consulenti e professionisti quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali.

I rapporti di lavoro e collaborazione devono essere coerenti con le finalità dell'ente e rispettare i limiti e le condizioni previsti dal Codice del Terzo Settore.

I compensi devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e ai valori di mercato, nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 24 - Conflitto di interessi

I componenti degli organi della Fondazione devono agire con diligenza, correttezza, trasparenza e lealtà verso l'ente.

In caso di conflitto di interessi, anche potenziale, il componente interessato deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e astenersi dalla relativa deliberazione.

La Fondazione può adottare un apposito regolamento interno per disciplinare rapporti con soggetti collegati, affidamenti a società riconducibili ai Fondatori o agli amministratori, incarichi professionali, sponsorizzazioni, operazioni economiche, criteri di congruità, comparazione, tracciabilità e rendicontazione.

Ogni rapporto economico con soggetti collegati deve essere motivato, documentato, coerente con le finalità istituzionali, economicamente congruo e deliberato nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 25 - Erogazioni liberali e donazioni

La Fondazione può ricevere erogazioni liberali, donazioni, lasciti, contributi e ogni altra forma di sostegno compatibile con la propria natura giuridica e con le finalità istituzionali.

Le somme e i beni ricevuti devono essere utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari, salvo diversa destinazione legittimamente indicata dal donante.

La Fondazione rilascia ai donatori idonea attestazione delle somme o dei beni ricevuti, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale applicabile agli Enti del Terzo Settore.

Articolo 26 - Rapporti con enti pubblici, imprese e altri soggetti

La Fondazione può collaborare con enti pubblici, scuole, università, enti di formazione, agenzie per il lavoro, imprese, fondazioni, enti del Terzo Settore, organismi nazionali e internazionali, istituzioni europee, associazioni di categoria, ordini professionali, fondi interprofessionali ed enti bilaterali.

La Fondazione può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di par-

tenariato, contratti e ogni altro atto utile al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 27 - Continuità familiare, indirizzo fondativo e successione nella governance

La Fondazione è costituita dai Fondatori Demitry Senofonte e Artiano Emanuela quale ente stabilmente destinato al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alla formazione, all'educazione, all'orientamento, all'inclusione sociale e lavorativa, alla valorizzazione dei giovani e al sostegno delle persone in condizioni di fragilità.

I Fondatori intendono assicurare la continuità nel tempo dei valori fondativi della Fondazione e, a tal fine, riconoscono ai propri figli, al raggiungimento della maggiore età, un ruolo di continuità morale, istituzionale e di indirizzo.

Alla morte, rinuncia, impedimento permanente, interdizione, inabilitazione o incapacità sopravvenuta di entrambi i Fondatori, i figli dei Fondatori, se maggiorenni, subentrano quali Soggetti di Continuità Fondativa, con funzioni di tutela dell'identità, della missione e dell'indirizzo strategico della Fondazione.

I Soggetti di Continuità Fondativa non acquistano alcun diritto di proprietà, comproprietà, credito, restituzione o pretesa patrimoniale sul patrimonio, sul fondo di dotazione, sui beni, sulle riserve, sugli avanzi di gestione o sulle entrate della Fondazione.

Il loro ruolo è esclusivamente finalizzato a garantire la continuità della missione istituzionale e il rispetto della volontà originaria dei Fondatori.

Articolo 28 - Designazione degli organi da parte dei Soggetti di Continuità Fondativa

Alla morte, rinuncia, impedimento permanente, interdizione, inabilitazione o incapacità sopravvenuta di entrambi i Fondatori, il potere di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione spetta ai figli dei Fondatori maggiorenni, in qualità di Soggetti di Continuità Fondativa.

I Soggetti di Continuità Fondativa esercitano tale potere con decisione assunta a maggioranza dei componenti aventi diritto.

In caso di parità, prevale il voto del più anziano di età tra i Soggetti di Continuità Fondativa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione così designati restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora uno o più figli dei Fondatori siano ancora minorenni al momento della morte, rinuncia, impedimento permanente, interdizione, inabilitazione o incapacità sopravvenuta di entrambi i Fondatori, il potere di designazione è esercitato temporaneamente dal Comitato di Garanzia di cui al successivo articolo, fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio minorenne.

Alla morte, rinuncia, impedimento permanente, interdizione, inabilitazione o incapacità sopravvenuta di tutti i figli dei Fondatori, il potere di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta ai loro eredi legittimi o testamentari, se maggiorenni, i quali subentrano quali Soggetti di Continuità Fondativa, senza acquisire alcun diritto patrimoniale sui beni, sul fondo di dotazione, sulle riserve o sulle entrate della Fondazione, e lo esercitano con le modalità, i limiti e le garanzie previsti dal presente Statuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 29, anche in caso di eredi minorenni.

Qualora non esistano o vengano comunque a mancare Soggetti di Continuità Fondativa, ivi compresi gli eredi legittimi o testamentari subentrati ai sensi del presente articolo, e non sia operante il Comitato di Garanzia di cui al successivo articolo, il potere di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta al Consiglio di Amministrazione uscente, che provvede mediante cooptazione, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica, nel rispetto delle finalità statutarie e della volontà originaria dei Fondatori.

Articolo 29 - Comitato di Garanzia in caso di figli minorenni o impossibilità di esercizio

Qualora, al momento della morte, rinuncia, impedimento permanente, interdizione, inabilitazione o incapacità sopravvenuta di entrambi i Fondatori, uno o più figli dei Fondatori siano minorenni, ovvero non siano in grado di esercitare il ruolo di Soggetti di Continuità Fondativa, è istituito un Comitato di Garanzia.

Il Comitato di Garanzia ha il compito di assicurare la continuità della Fondazione, tutelare la volontà dei Fondatori e garantire la corretta amministrazione dell'ente fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio minorenne dei Fondatori.

Il Comitato di Garanzia è composto da tre membri nominati dai Fondatori nell'atto costitutivo o con successiva dichiarazione scritta autenticata da notaio.

Qualora i Fondatori non abbiano provveduto alla nomina del Comitato di Garanzia, ovvero questo non possa comunque costituirsi o funzionare, i relativi poteri sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione uscente mediante cooptazione, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica, fino a quando il potere di designazione possa essere esercitato dai Soggetti di Continuità Fondativa.

I membri del Comitato di Garanzia restano in carica fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio minorenne dei Fondatori, salvo revoca, rinuncia, morte o impedimento permanente.

Durante tale periodo, il Comitato di Garanzia esercita il potere di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle finalità statutarie e della normativa applicabile agli Enti del Terzo Settore.

I membri del Comitato di Garanzia non acquistano alcun diritto sul patrimonio della Fondazione e devono agire esclusivamente nell'interesse della Fondazione e nel rispetto della volontà dei Fondatori.

Articolo 30 - Intrasferibilità dei poteri fondativi e limiti all'ingresso di terzi

I poteri riconosciuti ai Fondatori e, successivamente, ai Soggetti di Continuità Fondativa sono personali, non patrimoniali e non pignorabili; essi non sono cedibili né trasferibili per atto tra vivi, salva la successione nel ruolo prevista dagli articoli 27, 28 e 29 del presente Statuto.

L'ingresso di nuovi sostenitori, donatori, partner, enti pubblici o privati non attribuisce alcun diritto di nomina, amministrazione, voto, controllo o indirizzo sulla Fondazione, salvo espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del presente Statuto.

Nessun contributo, donazione, erogazione liberale, conferimento, sponsorizzazione o finanziamento può attribuire automaticamente diritti di governo, controllo o indirizzo sulla Fondazione.

La qualifica di sostenitore, donatore, partner o aderente non attribuisce drit-

ti sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 31 - Immodificabilità dei principi fondativi

Le finalità essenziali della Fondazione, relative alla formazione, all'educazione, all'inclusione sociale e lavorativa, alla promozione dei giovani, al contrasto alla povertà educativa e al sostegno delle persone fragili, costituiscono principi fondativi dell'ente.

Tali principi non possono essere soppressi, snaturati o modificati in modo incompatibile con la volontà originaria dei Fondatori.

Ogni modifica statutaria che incida sulle finalità essenziali della Fondazione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica e dai Fondatori, se viventi e capaci di agire. In mancanza dei Fondatori, deve essere acquisito il parere favorevole dei Soggetti di Continuità Fondativa maggiorenni.

Resta fermo il rispetto delle norme inderogabili applicabili agli Enti del Terzo Settore.

Articolo 32 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica.

Le modifiche statutarie sono adottate con atto pubblico notarile, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, sono efficaci secondo quanto previsto dalla normativa vigente e sono depositate presso il RUNTS ai fini dell'iscrizione.

Le modifiche non possono alterare la natura non lucrativa della Fondazione né le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 33 - Scioglimento ed estinzione

Lo scioglimento della Fondazione, nei casi previsti dalla legge ovvero di sopravvenuta impossibilità di perseguimento delle finalità statutarie, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti in carica, previo parere dei Fondatori, se viventi e capaci di agire, ovvero dei Soggetti di Continuità Fondativa maggiorenni, ove esistenti; resta ferma la competenza dell'Ufficio del RUNTS ad accertare lo scioglimento o l'estinzione nei casi previsti dalla normativa vigente. Con la medesima deliberazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri ed eventuali compensi.

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altro soggetto previsto dalla normativa vigente.

È esclusa ogni devoluzione del patrimonio residuo ai Fondatori, agli eredi dei Fondatori, agli amministratori, ai componenti degli organi sociali, ai lavoratori, ai collaboratori o a soggetti privati.

Articolo 34 - Clausola di interpretazione

Il presente Statuto deve essere interpretato in modo coerente con la natura di Fondazione ETS, con l'assenza di scopo di lucro e con il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora una disposizione statutaria risulti incompatibile con norme inderogabili applicabili agli Enti del Terzo Settore, essa si intende sostituita di diritto dalla disciplina inderogabile vigente, ferma restando la validità delle restanti disposizioni.

Articolo 35 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice Civile, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, le disposizioni sul RUNTS, la normativa fiscale applicabile agli Enti del Terzo Settore e ogni altra norma vigente in materia.

Senofonte Demitry

Emanuela Artiano

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo